



Università degli Studi di Firenze

Decreto n. 46607 (636)
Anno 2010

IL RETTORE

- VISTO l'art. 11 della Legge 19.11.1990 n. 341, rubricata "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*",
- VISTO il D.Lgs. 502/1992 e il successivo D.Lgs. 517/99,
- VISTO il Decreto ministeriale del 21.12.1997 n. 537, rubricato: "*Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, rubricato "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*"
- VISTO il Decreto Ministeriale dell'1.8.2005, rubricato "*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*", e successive modifiche e integrazioni,
- VISTO il Decreto Ministeriale del 31.1.2006, rubricato "*Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale*";
- VISTO il vigente Statuto e, in particolare, l'art. 16, comma 5 in base al quale le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di specializzazione sono contenute in appositi regolamenti di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo e, in particolare, l'art. 31 "*Scuole di specializzazione*";
- VISTO il Decreto Rettorale n. 458 del 26.4.2001 con il quale è stata istituita la Scuola di specializzazione per le professioni legali;
- VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 46798 (663) del 10.7.2008 con il quale sono stati emanati gli ordinamenti delle scuole di specializzazione afferenti al settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 4317 (108) del 20.1.2009 con il quale sono stati emanati gli ordinamenti delle scuole di specializzazione afferenti all'area sanitaria;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2010;

DECRETA

l'adozione del seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le norme generali per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di Specializzazione di cui all'art. 31 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 2 Istituzione delle Scuole di Specializzazione

1. Nell'Università degli Studi di Firenze sono istituite le scuole di specializzazione, disciplinate all'art. 31 del Regolamento Didattico d'Ateneo, che rilasciano il Diploma di Specializzazione.
2. Ai fini dell'istituzione, la Facoltà interessata propone al Senato Accademico l'ordinamento didattico della Scuola nel rispetto delle tabelle ministeriali.
3. Il Rettore, a seguito della prescritta autorizzazione ministeriale, emana il decreto di istituzione della scuola.
4. L'elenco delle Scuole di specializzazione istituite e i relativi ordinamenti didattici sono riportati nel Regolamento Didattico d'Ateneo, nel Titolo II – Ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 3 Regolamenti didattici delle Scuole

Su proposta delle Facoltà interessate, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana con proprio decreto il Regolamento didattico della Scuola.

Art. 4 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, convoca il Consiglio della scuola e lo presiede ed ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di corso di laurea.
2. Il Direttore è eletto, tra i professori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze, membri del Consiglio della Scuola da un corpo elettorale composto:
 - a. dai professori e dai ricercatori di ruolo che svolgono attività didattica all'interno della scuola;
 - b. dai rappresentanti degli specializzandi eletti nel Consiglio.
 - c. per le scuole dell'area sanitaria, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà sentito il parere del Consiglio della Scuola.
3. Per le scuole dell'area sanitaria, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un

Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

4. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso Decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato le elezioni del nuovo Direttore sono indette entro 30 giorni dalla data di cessazione della carica.
6. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. Il Direttore può farsi coadiuvare da un Vice Direttore da lui scelto che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto e, per le scuole dell'area sanitaria, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà sentito il parere del Consiglio della Scuola, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti ai sensi del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.
2. I titolari di contratto di insegnamento nella Scuola di specializzazione partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
3. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato.
4. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

Art. 7 Funzionamento delle Scuole

1. Per il suo funzionamento la Scuola si avvale delle risorse materiali e finanziarie assegnate alla Facoltà cui formalmente afferisce.

Art. 8 Disattivazione della Scuola

1. La Facoltà di afferenza della Scuola può proporre al Rettore la disattivazione della Scuola.
2. Il Rettore provvede con proprio Decreto, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Norme transitorie

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli delle Scuole dovranno adeguare i regolamenti didattici delle Scuole di specializzazioni che recano disposizioni difformi al presente regolamento.
2. Per le scuole dell'area sanitaria, per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la Direzione della Scuola può essere affidata ad un Professore di ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D del D.M. 4 ottobre 2000.

Art. 10 Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, al Regolamento Didattico d'Ateneo e alla normativa vigente in materia.
2. Le precedenti norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo (Norme comuni a tutte le scuole di specializzazione e Norme comuni alle scuole di specializzazione del settore medico), emanato con Decreto Rettorale n. 598 del 5.7.1995, sono pertanto superate.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Firenze,

16 LUG. 2010



Dirigente Responsabile

